

renza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno.

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice.

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'art. 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo art. 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato art. 179.

12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

— Si riporta il testo della tabella allegata all'art. 126-bis del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente legge:

«Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis

Norma violata	Punti
Art. 141 Comma 8	5
Comma 9, terzo periodo	10
Art. 142 Comma 8	5
Commi 9 e 9-bis	10
Art. 143 Comma 11	4
Comma 12	10
Comma 13, con riferimento al comma 5	4

Norma violata	Punti
Art. 145 Comma 5	6
Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9	5
Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata	2
Comma 3	6
Art. 147 Comma 5	6
Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2	3
Comma 15, con riferimento al comma 3	5
Comma 15, con riferimento al comma 8	2
Comma 16, terzo periodo	10
Art. 149 Comma 4	3
Comma 5, secondo periodo	5
Comma 6	8
Art. 150 Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 5	5
Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 6	8
Art. 152 Comma 3	1
Art. 153 Comma 10	3
Comma 11	1
Art. 154 Comma 7	8
Comma 8	2
Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h)	2
Art. 161 Commi 1 e 3	2
Comma 2	4
Art. 162 Comma 5	2
Art. 164 Comma 8	3
Art. 165 Comma 3	2
Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:	
a) eccedenza non superiore a 1t	1
b) eccedenza non superiore a 2t	2
c) eccedenza non superiore a 3t	3
d) eccedenza superiore a 3t	4
Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:	
a) eccedenza non superiore al 10 per cento	1
b) eccedenza non superiore al 20 per cento	2
c) eccedenza non superiore al 30 per cento	3
d) eccedenza superiore al 30 per cento	4
Comma 7	3
Art. 168 Comma 7	4
Comma 8	10
Comma 9	10
Comma 9-bis	2
Art. 169 Comma 8	4
Comma 9	2
Comma 10	1
Art. 170 Comma 6	1
Art. 171 Comma 2	5
Art. 172 Commi 10 e 11	5
Art. 173 Commi 3 e 3-bis	5
Art. 174 Comma 4	2
Comma 5	2
Comma 7	1